

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1814)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Consiglio regionale dell'Umbria

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1974

Partecipazione regionale in materia di elaborazione e attuazione delle politiche comunitarie

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge si compone di quattro articoli, dei quali il primo prevede la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Commissione consultiva interregionale al fine di esaminare i problemi riguardanti le Regioni, in materia di elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie.

Detta Commissione presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, è composta dai Presidenti delle Amministrazioni regionali, nonché da quelli delle province di Trento e Bolzano.

L'articolo 2 attribuisce alla suddetta Commissione specifiche competenze ad esprimere i pareri sui disegni di legge statale concernenti l'applicazione degli accordi relativi alle comunità europee ed inoltre sull'attua-

zione nel nostro ordinamento di atti normativi comunitari relativi alle materie affidate alle Regioni, ex articolo 117 della Costituzione.

L'articolo 3 affida alla Commissione il compito di esprimere il parere sulle proposte della Commissione CEE, semprechè si tratti di materie affidate alla competenza regionale.

L'articolo 4 infine precisa che il Governo, nell'esercizio delle sue attribuzioni relative alla elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie, può, previo voto favorevole del Parlamento, disattendere il parere espresso dalla Commissione interregionale consultiva di cui all'articolo 1 della legge stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie.

Detta Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e ne fanno parte i Presidenti delle Amministrazioni regionali, o un loro delegato, ed i Presidenti delle province di Trento e Bolzano, o un loro delegato.

Della Commissione sono chiamati a far parte i Ministri, o i loro delegati, competenti sulle materie all'ordine del giorno. La Commissione consultiva interregionale è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, anche su iniziativa di un terzo dei suoi membri.

Alla segreteria della Commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Spetta alla Commissione esprimere il proprio parere sui disegni di legge statali concernenti l'applicazione degli accordi relativi alle Comunità europee e l'attuazione nel nostro ordinamento di atti normativi comunitari che incidano su materie affidate alla competenza regionale ex articolo 117 della Costituzione.

Spetta, inoltre, alla Commissione vagliare l'opportunità di rimettere i disegni di legge, approvati dai Consigli regionali, ai competenti organi comunitari per i relativi controlli di conformità previsti dalla normativa comunitaria. Nell'esercizio di tale funzione, la Commissione può impegnare il Ministero degli affari esteri a chiedere agli organi comunitari l'adozione di procedure urgenti per l'approvazione dei disegni di legge regiona-

le, preventivamente notificati alla Commissione, che vengano approvati dai Consigli regionali nel secondo trimestre dell'esercizio finanziario.

Art. 3.

La Commissione esprime il proprio parere in relazione a proposte della Commissione CEE, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità, o in ordine ad affari attinenti agli accordi comunitari ed in previsione dell'inserimento di tali materie all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri delle Comunità, semprechè si tratti di materie affidate alla competenza regionale ex articolo 117 della Costituzione.

La Commissione può, inoltre, prendere in esame, se pur nei limiti di materia ora indicati, gli atti normativi emanati dal Consiglio dei ministri delle Comunità e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità, al fine di esprimere in un documento il proprio avviso sull'opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento e del Governo.

Art. 4.

Il Governo, nell'esercizio delle sue attribuzioni relative all'elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie, può disattendere il parere espresso dalla Commissione interregionale di cui alla presente legge previo voto favorevole del Parlamento.